



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Raffaele FRASCA

dott. Pasquale GIANNITI

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

dott. Raffaele ROSSI

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**RESPONSABILITÀ CIVILE
CUSTODIA
(ART. 2051 C.C.)**

Ad. 16/12/2025 C.C.

R.G. n. 20139/2022

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20139 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da

ANAS S.p.A. (C.F.: [REDACTED]), in persona del rappresentante per procura, [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

-ricorrente-

nei confronti di

CONSORZIO [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del rappresentante per procura, [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 150/2022, pubblicata in data 11 febbraio 2022;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

[REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] hanno agito in giudizio nei confronti dell'A.N.A.S. S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto [REDACTED] [REDACTED] avvenuta a seguito di un



incidente stradale verificatosi su un tratto dell'autostrada [REDACTED]. La società convenuta, nel negare la propria responsabilità per l'evento dannoso, ha, comunque, chiamato in giudizio il Consorzio [REDACTED] - [REDACTED] capogruppo mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di ammodernamento e adeguamento [REDACTED] quale effettiva responsabile, almeno in parte, del suddetto evento dannoso e, in subordine, per essere da questa manlevata, in caso di soccombenza.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Salerno, il quale ha dichiarato che il sinistro stradale era da attribuire a responsabilità dell'A.N.A.S. S.p.A. nella misura del 50% e, nella restante parte, alla vittima.

La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Consorzio Cooperative Costruzioni al pagamento, in via solidale con l'A.N.A.S. S.p.A., delle somme già liquidate in favore degli appellati a titolo di risarcimento del danno.

Ricorre l'Anas S.p.A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio [REDACTED]

- [REDACTED]

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - omessa pronuncia sulla domanda di garanzia».

La società ricorrente deduce che «L'ANAS, condannata a risarcire i danni ai congiunti di un utente della strada deceduto, ha chiesto di estendere la condanna al Consorzio, appaltatore di lavori in corso sul tratto di strada teatro del sinistro e allo stesso



tempo, in forza dei patti contrattuali, ha chiesto che il Consorzio fosse condannato a manlevare e tenere indenne l'ANAS da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio. La Corte d'appello ha accolto la prima domanda ma non si è pronunciata sulla seconda».

Il motivo è fondato.

1.1 L'Anas S.p.A. aveva effettivamente proposto due distinte ed autonome domande nei confronti del Consorzio [REDACTED] [REDACTED] soc. coop., in linea gradata: la prima, di riconoscimento della responsabilità unica o, quanto meno, di corresponsabilità del consorzio nei confronti degli attori, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la seconda, subordinata rispetto alla prima (cioè, per il caso di mancato integrale accoglimento della prima), di manleva da parte del medesimo consorzio, in base al contratto di appalto.

Il tribunale non risulta avere affatto preso in considerazione la posizione del consorzio, essendosi limitato a condannare l'Anas S.p.A. a risarcire gli attori nella misura del 50% dei danni da loro subiti, stante il concorso di colpa della vittima, nella misura corrispondente all'altro 50%.

In sede di gravame, l'Anas S.p.A. non ha, in verità, più insistito sulla originaria richiesta di condanna esclusiva del Consorzio [REDACTED] in favore degli attori, ma ha reiterato sia la domanda di condanna di questo come corresponsabile del danno, sia la domanda di manleva.

La corte d'appello ha ritenuto fondata la prima richiesta, condannando in solido Anas S.p.A. ed il Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. al risarcimento del danno riconosciuto dovuto agli attori, in quanto corresponsabili dell'illecito.

Ha, a tal proposito, altresì affermato che, nei confronti degli attori, i rapporti tra Anas S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. non avevano rilievo e le due società erano tenute a rispondere in solido.



Ha, in tal modo, certamente regolato e definito i rapporti tra attori ed enti convenuti.

1.2 I giudici di appello avrebbero, però, dovuto valutare anche la seconda domanda dell'Anas S.p.A., cioè quella di manleva, e decidere anche su quest'ultima.

Segnatamente, avrebbero dovuto valutare se (ferma restando, confronti dei terzi, la responsabilità solidale dell'ente proprietario e dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.) era o meno fondata la domanda di manleva proposta dall'Anas S.p.A. nei confronti del Consorzio [REDACTED] soc. coop..

L'Anas S.p.A. aveva sostenuto, infatti, che, in base al contratto di appalto, l'ente appaltatore era tenuto a tenerla indenne per tutti i danni causati a terzi.

La corte d'appello avrebbe potuto ritenere fondata o meno tale prospettazione, ma certamente avrebbe dovuto valutarla nel merito e, cioè, avrebbe dovuto esaminare la domanda di manleva e deciderla, in un senso o nell'altro.

1.3 Secondo il controricorrente Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop., sarebbero desumibili dal complesso della motivazione della sentenza impugnata una valutazione e una decisione implicita (negativa), relativamente alla domanda di manleva; ma tale assunto non è condivisibile.

La motivazione posta dalla corte d'appello a base della sua decisione è la seguente:

«In materia di responsabilità di sinistri occorsi su tratti stradali interessati da lavori dati in appalto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente" (Cass. n.19526/2019, Cass. n. 15882/2013; Cass. n. 12811/2012). L'art. 21 C.d.S., comma 2, fa obbligo a "Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la



sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli". Scopo della norma di cautela suddetta, all'evidenza, è costituito dalla sicurezza della circolazione stradale, essendo evidenti le finalità preventive sottese al divieto di depositare senza autorizzazione materiali sulle strade o nelle zone immediatamente prospicienti e all'obbligo di segnalare in modo adeguato il deposito di materiali nelle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni nonché di provvedere alla manutenzione delle delimitazioni di cantiere, come nella specie. La circostanza che l'A.N.A.S. S.p.A. e il consorzio avessero tra di loro, con il contratto di appalto regolato i rapporti relativi alla manutenzione della strada durante i lavori affidati, non vale ad escluderne la loro corresponsabilità verso i terzi, in quanto il dovere di vigilanza sulla strada pubblica grava su entrambi che ne rispondono, pertanto, a pari titolo (Cass. n. 4039/2013)».

La corte territoriale, in altri termini, per quanto emerge dalla suddetta motivazione, ha ritenuto: a) che, se l'area stradale in cui si svolgono i lavori resta aperta alla circolazione, la responsabilità da custodia nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sia sull'ente proprietario della strada che sull'appaltatore, entrambi responsabili per l'eventuale mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie per la circolazione, in base al codice della strada; b) che, in tal caso, le modalità secondo le quali l'ente proprietario della strada e l'appaltatore, in base al contratto di appalto, abbiano regolato i loro rapporti interni, con riguardo alla predisposizione, attuazione e manutenzione delle suddette misure necessarie per la sicurezza della circolazione, non possono in nessun caso escludere la loro responsabilità solidale nei confronti dei terzi.

Ciò significa, naturalmente, che la responsabilità solidale vale nei rapporti con i terzi danneggiati, mentre, al contrario, almeno nei rapporti interni, il contratto potrebbe ben avere rilievo e portare ad una diversa incidenza della responsabilità, limitatamente ai rapporti tra committente ed appaltatore, come ad esempio nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto in proprio, nei confronti del committente, l'incarico di porre in essere e mantenere efficienti tutte le misure di sicurezza necessarie per la circolazione stradale, eventualmente assumendosi la responsabilità per il caso di inadempimento che abbia causato danni ai terzi.



Tale rapporto interno tra committente ed appaltatore era proprio l'oggetto della domanda subordinata dell'Anas S.p.A.: cioè, la domanda di manleva.

Quindi, la corte d'appello avrebbe dovuto valutare se i rapporti interni tra Anas S.p.A. e consorzio appaltatore erano tali da giustificare o meno l'accoglimento della domanda di manleva, e decidere espressamente in proposito.

Tale domanda di manleva non è stata presa in esame in nessun modo, neanche implicitamente.

È, quindi, fondata la censura di omessa pronuncia svolta dalla società ricorrente.

In sede di rinvio dovrà procedersi all'esame della suddetta domanda.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

La società ricorrente sostiene che «*La sentenza impugnata ha compensato le spese ritenendo ricorresse la soccombenza reciproca. Invero una domanda è stata integralmente accolta, sulla seconda domanda la pronuncia è stata omessa. In ogni caso l'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza anche nel capo relativo alle spese*».

Il motivo è assorbito, in virtù dell'accoglimento del primo, dovendosi procedere ad una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, tra le parti ancora in causa, all'esito della fase di rinvio.

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata, con rinvio



alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

